



SENTENZA N. 579/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 73555 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 23.03.2022 ad istanza del Sig. (omissis), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avvocato Pasquale Guastafierro (C.F.: GSTPQL74M01G813V), presso il quale elettivamente domicilia in Boscoreale (NA), Piazza Pace, n. 20 (P. IVA 05238921216, tel. 081/537.33.86, posta elettronica certificata: pasquale.guastafierro@ordineavvocatita.it);

contro

INPS (ex gestione INPDAP), in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, nonché domiciliato presso la sede Metropolitana di Napoli (NA), Via Alcide De Gasperi, n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778, del 23.12.2011, del notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale

INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

per

il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 35/1995.

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 18.04.2023, di riassegnazione del presente giudizio pensionistico;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 25.11.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Piera Pagnano.

FATTO

1. Il ricorrente, con ricorso del 23.03.2022, adiva questo giudice per vedere accertare il proprio diritto al conseguimento della pensione d'inabilità, negatagli dalla competente sede INPS in esito all'istanza presentata in data 9.01.2019, per difetto di contribuzione minima.

A tal fine, esponeva di essere stato dipendente del MIUR con la qualifica di collaboratore scolastico e di essere stato giudicato dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli presso il Ministero dell'Economia e Finanze “*non idoneo in modo permanente come dipendente della P.A. ex art. 55 octies D.Lgs.n.165/01*”, ma non anche nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il Dirigente scolastico del 39° Circolo didattico di Napoli, con provvedimento del 18.12.2018, in virtù dell'estratto Mod. BL/S – N. 32488, del 13.12.2018, rilasciato a seguito di visita medica collegiale, decretava nei confronti del Sig. (omissis) la risoluzione del rapporto di

lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta a decorrere dal 18.12.2018.

L'INPS di Napoli, in seguito alla domanda presentata in data 9.01.2019 con la quale il Sig. (omissis) aveva chiesto il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 335/1995, comunicava il diniego adducendo la seguente motivazione *“Non rispetta i requisiti per essere ammesso a pensione di inabilità non possiede alla data della domanda i 15 anni di contributi per il diritto”*.

Secondo il ricorrente, tale provvedimento sarebbe illegittimo ed ingiustamente lesivo della propria posizione.

Come emergerebbe dalla relazione Medico-Legale resa in data 20.10.2018, con le infermità/patologie ivi descritte, il ricorrente andrebbe dichiarato permanentemente non idoneo a qualsiasi proficuo lavoro ed allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Chiedeva, preliminarmente, in via istruttoria, di nominare CTU onde accertare se avesse diritto al riconoscimento del diritto alla pensione diretta di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Allegava la perizia medico legale, copiosa documentazione sanitaria, nonché l'estratto contributivo da cui emergerebbe la contribuzione intera per gli anni dal 2015 al 2018 incluso.

2. Con memoria pervenuta a mezzo pec in data 7.12.2022, si costituiva l'Avvocatura dell'INPS, che concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese, per carenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 12, della

legge n. 335/1995, e segnatamente in quanto *“sembrerebbe essere carente il requisito contributivo complessivo dei 5 anni di contribuzione. Negli anni dal 2011 al 2013 il ricorrente ha pochissimi contributi”*. Non sarebbe inoltre dimostrato il requisito sanitario.

3. All’udienza del 16.12.2022, parte ricorrente insisteva sul possesso del requisito contributivo, avendo maturato una contribuzione complessiva di 6 anni, mentre parte resistente deduceva il difetto del requisito contributivo con riguardo alla gestione pubblica, pur riservandosi comunque ulteriori verifiche al riguardo.

All’esito dell’udienza, il G.M., in diversa composizione monocratica, emetteva l’ordinanza n. 272/2022, mediante la quale si riteneva necessario acquisire il motivato parere del Collegio Medico Legale presso la sede centrale della Corte dei conti *“in ordine allo stato di infermità e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico previsto dall’art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, indicando, in caso affermativo, la data di decorrenza”*.

4. Il 26.06.2024 perveniva il parere del Collegio Medico Legale presso la sede centrale della Corte dei conti, che concludeva nel senso che *“il ricorrente (OMISSIS), al momento verifica delle percentuali di invalidità (13/12/2018) e della cessazione dal servizio si trovasse in una condizione di [“assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335] con benefici da erogare a far data dalla cessazione dal servizio attivo e collimante con la visita medico legale condotta presso la CMV partenopea”*.

5. All'udienza del 25.11.2024, erano presenti l'Avv. Grieco Gabriele, per delega dell'Avv. Guastafierro Pasquale, e l'Avv. Di Maio per l'INPS, per delega dell'Avv. Tellone, che intervenivano come da verbale.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio, introdotto con ricorso del Sig. (omissis), verte sul riconoscimento del suo diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 e del relativo regolamento esecutivo (decreto ministeriale. n. 187/1997), la pensione di inabilità dei dipendenti pubblici presuppone: a) i requisiti di contribuzione previsti dall'art. 2 della legge n. 222/1984; b) la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; c) una domanda dell'interessato (con allegata documentazione sanitaria) rivolta all'amministrazione di appartenenza, cui deve seguire un accertamento formale (riconoscimento) dello stato di inabilità (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 454/2024).

La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Secondo la giurisprudenza contabile (*ex multis*, Corte conti, sez. II App., sent. n. 440/2018; Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 684/2021; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 199/2008; Corte conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 202/2015; Corte conti, sez. II App., sent. n. 692/2013; Corte conti, sez. II App., sent. n. 440/2018), la norma non

impinge sulle modalità dell'avvenuta cessazione dal servizio, atteso che presupposto dell'insorgenza del diritto non è che l'impossibilità di lavorare per infermità sia stata causa "formale" della cessazione del rapporto di lavoro (ossia motivazione del provvedimento di collocamento a riposo), bensì che tale infermità abbia "di fatto" cagionato la cessazione del rapporto (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 454/2024; id., sent. 684/2021).

L'intento del legislatore è stato, dunque, quello di tutelare i dipendenti pubblici colpiti da infermità tali da pregiudicare, in modo assoluto e permanente, la possibilità di prestare attività lavorativa (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 454/2024).

3. Nel merito, da quanto risulta dalla documentazione versata in atti e dagli accertamenti compiuti, il Sig. (omissis) è legittimato a fruire della pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995 ed il ricorso è pertanto fondato.

3.1. Quanto alla sussistenza del requisito contributivo, risulta invero dalla documentazione agli atti non fondata l'eccezione dell'INPS sulla carenza del requisito contributivo complessivo dei 5 anni di contribuzione.

L'estratto conto INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, del Sig. (omissis), aggiornato al 3.09.2022, riporta i periodi contributivi registrati negli archivi a partire dal 9.01.2009 e sino al 13.12.2018.

Il totale complessivo dei contributi riportato ammonta a 6 anni, 9 mesi e 6 giorni, ed è quindi superiore al requisito complessivo dei 5 anni di contribuzione previsto dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 4 della

legge n. 222/1984, che richiama al riguardo l'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Inoltre, il totale complessivo dei contributi relativo ai cinque anni antecedenti alla domanda di pensione di inabilità, del 9.01.2019, ammonta a 4 anni e 9 mesi e anche in questo caso è rispettato il vincolo di contribuzione minima richiesto dalla normativa vigente.

Si ritiene quindi che per il ricorrente sussista il requisito contributivo prescritto dalla normativa vigente ai fini della concessione della pensione di inabilità.

3.2. Quanto alla sussistenza del requisito sanitario, è stato richiesto il parere del Collegio Medico Legale presso la sede centrale della Corte dei conti, che veniva emesso in data 26.06.2024.

Il parere ha ritenuto il Sig. (omissis) affetto dall'infermità *“Pregresso ictus ischemico realizzante grave emiparesi facio-brachio-crurale dx, andatura falciante necessitante appoggio, con associata incontinenza urinaria e disartria per paralisi del velo faringeo in soggetto già operato di asportazione di craniofaringioma (1989)”*.

Ne consegue che, a detta del CML presso la Corte dei conti, *“proprio per gli effetti menomativi della patologia sofferta, tutte le attività anche a ridotta complessità, ma che richiedevano comunque autonoma e costante motilità, erano di fatto impossibili, rendendo il ricorrente concretamente inabile a qualsiasi attività lavorativa”*.

Il parere ha quindi concluso nel senso che l'infermità *“da cui era ed è*

affetto il sig. (OMISSIS) comporti e comportava alla data della verifica condotta dalla CMV di Napoli (13/12/2018) l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 legge 335/1995 risultandone erogabili i benefici con tale decorrenza".

Nel caso di specie, le argomentazioni medico legali – che qui si intendono integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l'organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri documentali e l'esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate – è pienamente condiviso da questo Giudice.

Si ritiene quindi sussistere il requisito sanitario prescritto dalla normativa.

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e al Sig. (omissis) spetta la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 con decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, e cioè dal 18.12.2018 (art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 187/1997).

In qualità di ente cui è demandata ai sensi delle disposizioni in vigore la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione ordinario, l'INPS è quindi condannato alla liquidazione e al pagamento della pensione di inabilità a decorrere dal 18.12.2018.

L'INPS è condannato altresì al pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidare secondo la regola dell'assorbimento (Corte conti, sez. riun., sent. n. 10/2002/QM del

18.10.2002).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'INPS è condannato al pagamento delle spese di giudizio che, alla luce dell'attività defensionale svolta, si quantificano forfettariamente in euro 800,00 oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 con decorrenza dal 18.12.2018, data di risoluzione del rapporto di lavoro;

- condanna l'INPS alla liquidazione e al pagamento della pensione di inabilità a decorrere dal 18.12.2018, nonché al pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidare secondo la regola dell'assorbimento nei sensi di cui in parte motiva;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano forfettariamente in euro 800,00 oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 25.11.2024.

Il Giudice

Alessandra Molina

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73555	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 02.12.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del	
	decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere	
	omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del	
	ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	Depositata in Segreteria il giorno	
	(f.to digitalmente)	
	10	